



COMUNE DI SAMONE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

OGGETTO : CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione ordinaria, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
POLETTI Lorenzo Pietro	Sindaco	Sì
PONTE Susanna	Assessore	Sì
MAGAGLIO Silvia Franca Anna	Assessore	Sì
OLIVIERI Maurizio	Consigliere	Sì
SUQUET Paola Rosalba	Consigliere	Sì
MARCHETTO Monica	Consigliere	Sì
VASI Armando	Consigliere	Sì
BRILLANTE Daniele	Consigliere	No
SPAIRANI Luisa	Consigliere	No
GIOVANDO Maurizio Mario	Consigliere	Sì
BONACCI Matteo	Consigliere	No
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il sig. POLETTI Lorenzo Pietro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alberto CORSINI.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - ANNO 2019.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Laura Guglielmetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. c), d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. [11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, e i seguenti documenti: (omissis) c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO l'articolo 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

VISTO l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO l'art. 1, commi 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;

VISTO l'art. 1, comma 640, l. 147/13, ai sensi del quale *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal [comma 677.](#)”*;

VISTO l'art. 1 l. 147/03, ai sensi del quale: "(omissis) 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo [13, comma 2](#), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"; "671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."; "672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna."; "676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."; "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. (omissis)"; "678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento"; "679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa."; "681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al [comma 688](#) ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo"; "682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: (omissis) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta."; "683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, (omissis) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."; "688. Il versamento della

TASI è effettuato, in deroga all'articolo [52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), secondo le disposizioni di cui all'articolo [17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili (omissis). Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo [9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (omissis)"; "690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."; "691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare (omissis) la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU (omissis)";

VISTO l'articolo 1, comma 26, l. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015." (omissis);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 maggio 2014 e modificato con deliberazione n. 4 in data 13 aprile 2016 – esecutive ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 14 dicembre 2017 con la quale sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2018;

RITENUTO opportuno individuare i seguenti "servizi indivisibili", con relativi costi, alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta, anche in quota parte:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€ 42.000,00
Manutenzione ordinaria delle strade comunali, sgombero neve e aree verdi	€ 12.500,00
Manutenzione stabili	€ 11.600,00
Personale	€ 17.000,00
TOTALE	€ 83.100,00

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali od indicati nello Statuto;

RITENUTO opportuno confermare le seguenti aliquote per l'anno 2019:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (A1 – A8 –A9)	1,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (ad eccezione della cat. D/10) – delle	0,5 per mille

categorie C/1 – C/3 – B/1 – A/10	
Aliquota per le aree edificabili	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali alle attività agricole	1 per mille

DATO ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 683, l. 147/13;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 1, commi 676-677, l. 147/13;

UDITO l'intervento del Vice-Sindaco che illustra sinteticamente il contenuto della presente deliberazione spiegando che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno non aumentare le aliquote in quanto le entrate pareggiano rispetto alle spese nel Bilancio di previsione – triennio 2019/2021 senza intervenire sulle aliquote stesse;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 8 (otto);

Votanti n. 8 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0 (zero);

Voti favorevoli n. 8 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI INDIVIDUARE i seguenti "servizi indivisibili", con relativi costi, alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta, anche in quota parte:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 42.000,00
Manutenzione ordinaria delle strade comunali, sgombero neve e aree verdi	€ 12.500,00
Manutenzione stabili	€ 11.600,00

Personale	€ 17.000,00
<i>TOTALE</i>	€ 83.100,00

2. DI CONFERMARE, relativamente alla T.A.S.I. (tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2019, le aliquote nella misura seguente:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (A1 – A8 –A9)	1,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (ad eccezione della cat. D/10) – delle categorie C/1 – C/3 – B/1 – A/10	0,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali alle attività agricole	1 per mille

3. DI CONFERMARE le seguenti riduzioni per abitazione principale, qualora soggetta ad imposta, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo – l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU e TARI:
- nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 3.000,00: riduzione del 100%;
 - nuclei familiari con ISEE da € 3.001,00 ad € 6.000,00: aliquota dello 0,6 per mille;
 - nuclei familiari con ISEE da € 6.001,00 ad € 7.500,00: aliquota dello 0,8 per mille;
4. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681, l. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
5. DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TASI dovrà essere effettuata in due rate:

TASI	Acconto possessore e occupante	16 giugno
	Saldo conguaglio 1^ rata possessore e occupante	16 dicembre

6. DI STABILIRE, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata, salvo eventuali conguagli da versarsi entro il termine di scadenza del saldo;

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2018/2020 da parte del Consiglio comunale;
8. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di previsione finanziario - triennio 2019/2021;
9. DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è stata approvata nel termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2018/2020;
10. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 15, d.l. 201/11 conv. dalla l. 214/2011.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario – triennio 2019/2021 e, pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter procedere all'approvazione dello schema del Bilancio di previsione – triennio 2019/2021 nella medesima odierna seduta;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 8 (otto);

Votanti n. 8 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0 (zero);

Voti favorevoli n. 8 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
POLETTI Lorenzo Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CORSINI

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 124 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 08/01/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Samone, li 08/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CORSINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo in data 27-dic-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CORSINI
